

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI ISCRITTI ALL'ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA di PAOLA, in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Pierpaolo Bruni

e

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di COSENZA, in persona del Presidente pro tempore, dott. Eustachio Ventura

PREMESSO

- Che la legge professionale (art. 12 del D. lgs. Del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali, dei registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa la verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza ed assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro Dottori Commercialisti tirocinanti;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 21/11/2001, del 14 /10/ 2004 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

- che deve essere dato risalto alla necessità che il tirocinio presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti ed esperti contabili;
- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Cosenza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti, in un percorso di formazione presso gli uffici giudiziari;
- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare – in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio nell'intento di migliorare la formazione professionale

VISTO

Il D. Lgs. N. 139/2005;

il D.M. n. 143/2009;

la Convenzione Quadro tra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010

la Convenzione Quadro tra CNDCEC e MIUR ex art. 6 comma 4 D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 dell'ottobre 2014.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile, sotto la vigilanza del proprio dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, prestando la propria attività presso gli uffici della Procura della Repubblica di Paola nel settore spese di giustizia.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Cosenza, per il tempo prestato, al fine del rilascio del relativo certificato, previa idonea attestazione della Procura della Repubblica di Paola.

ART. 2

Il tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Cosenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni ad incontri di studio o convegni) ovvero dell'attività professionale svolta.

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Procuratore della Repubblica il quale ammetterà gli aspiranti.

ART. 4

Il Dirigente della Procura della Repubblica di Paola collocherà ciascun tirocinante presso gli uffici interessati - settore spese di giustizia - previa espressione di disponibilità in proposito.

ART. 5

Il Procuratore della Repubblica elabora, d'intesa con il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del tirocinante, che deve prevedere:

- l'indicazione di un Referente (Direttore o Funzionario) e di un Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile quali tutor e con funzione di riferimento didattico – organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 6

Il tirocinante che ne sia privo stipulerà, a proprie spese, assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile. L'inosservanza di quanto disposto comporterà inderogabilmente l'automatica esclusione dal percorso formativo.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Tutor e del Referente le attività previste nel programma del tirocinio con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenza acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili.
- Essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

ART. 8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza per motivi inerenti all'ordinamento professionale.

ART. 9

E' esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta nell'Ufficio.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia e per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza. Il tirocinante, infatti, svolge il tirocinio presso gli uffici giudiziari previo assenso e sotto sorveglianza del suo dominus e continuerà il suo percorso formativo nello studio professionale, conciliandolo con quello presso la Procura della Repubblica.

La presente Convenzione ha effetto immediato, non applicandosi l'art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208, perché l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, pur essendo ente pubblico, non rientra nel novero delle "amministrazioni pubbliche", non essendo contemplato dall'elenco redatto dall'Istat, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto a distanza

Paola, 17 GEN. 2023

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Pierpaolo Bruni

Il Presidente dell'ODCEC di Cosenza

Dott. Eustachio Ventura